

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (relatrice)      |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso datato 23 ottobre 2009 e pervenuto il 5 novembre 2009, il ricorrente, cointestatario al 50% di un contratto di mutuo stipulato il 22 novembre 2006, esponeva che, nonostante una specifica richiesta alla banca d'intestazione individuale, il contratto era stato cointestato, senza che, al momento della firma, gli fossero state fornite informazioni circa il regime fiscale in caso di cointestazione.

Il ricorrente, in data 14 gennaio 2009, aveva chiesto all'intermediario, tramite un'associazione dei consumatori, di porre in essere *"gli atti necessari per la modifica delle condizioni di intestazione del mutuo"*, affinché lo stesso fosse a carico unicamente suo, evidenziando che dalla cointestazione gli derivavano gravi danni in quanto poteva portare in detrazione solo il 50% degli interessi pagati.

Con lettera del 12 giugno 2009 l'intermediario aveva risposto alle sue richieste evidenziando che ove il cliente desiderasse effettuare una qualsiasi modifica del contratto di mutuo, e sempre che la stessa fosse accoglibile e perfezionabile, *"doveva chiederla alla Filiale previo accordo con il cointestatario"*.

Con il sopracitato ricorso del 23 ottobre 2009 il ricorrente lamentava quindi, oltre a una non adeguata informazione da parte della banca nella fase precontrattuale, anche la mancata modifica della cointestazione richiesta successivamente alla banca medesima e l'incidenza di questa condizione contrattuale riguardo ad un'eventuale surroga. Chiedeva dunque all'ABF l'accertamento del suo diritto a ottenere la modifica dell'intestazione del mutuo, nonché il risarcimento del danno derivante dal comportamento scorretto della banca al momento della stipulazione del contratto.



L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni in data 9 dicembre 2009, confermando che il contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente è cointestato al 50% e rilevando che tale condizione era nota al ricorrente fin dagli atti preliminari alla stipulazione del contratto ed era stata portata alla sua attenzione anche successivamente, attraverso comunicazioni formali quali il documento di sintesi e la rendicontazione periodica. L'intermediario ha precisato, inoltre, che la necessità della cointestazione è legata alla capacità reddituale del ricorrente, inidonea "secondo i parametri attualmente in uso", al momento della stipula del contratto e ancora adesso, a consentirgli di assumere la qualifica di unico mutuatario. Sempre secondo l'intermediario sarebbe poi presuntivamente da individuarsi nella valutazione del merito di credito del ricorrente la ragione per cui altre banche non hanno acconsentito alla surroga del contratto richiesta dal ricorrente.

L'intermediario ha ribadito, infine, l'impossibilità, *rebus sic stantibus*, di modificare le condizioni contrattuali e ha chiesto il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa del ricorrente, respingendo ogni eventuale e conseguente pretesa risarcitoria.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 21 gennaio 2010.

## DIRITTO

Riguardo alla prima questione, ovvero l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la modifica dell'intestazione del mutuo, il Collegio ritiene che una tale modifica contrattuale, comportando una rinegoziazione del contratto sotto il profilo soggettivo, non possa prescindere dal consenso della banca, nella sua veste di controparte contrattuale.

Per quanto concerne, invece, la questione attinente al risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di avere subito in conseguenza del comportamento scorretto della banca nella fase delle trattative e al momento della stipulazione del mutuo, il Collegio ritiene che la stessa non ricada nell'ambito della propria competenza.

Il contratto cui il ricorso si riferisce è stato, infatti, stipulato il 22 novembre 2006. Pertanto, la questione relativa ad un'eventuale responsabilità precontrattuale dell'intermediario esula dalla competenza dell'Arbitro, non potendo essere sottoposte a quest'ultimo controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

## P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso per quanto concerne l'accertamento del diritto a ottenere la modifica dell'intestazione del mutuo, dichiarando altresì la propria incompetenza sulla questione attinente alla responsabilità precontrattuale della banca.

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO